
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, spese processuali, compensazione

I giudizi di equa riparazione, per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli [artt. 91 e ss. c.p.c.](#), trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue, che la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia, che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. In particolare, va confermato che, a giustificare la compensazione delle spese di lite non è sufficiente il riferimento alla mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.2.2016, n. 2749

...omissis...

A. Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 e dell'art. 6 par. 1 della CEDU in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti la Corte di Perugia avrebbe errato nel ridurre il periodo di ritardo del giudizio presupposto in soli due anni calcolati dalla data del deposito del ricorso fin all'anno 1999 in cui è stata depositata l'ordinanza della Corte costituzionale n. 331/1999 che secondo la Corte avrebbe dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dai ricorrenti con il ricorso presupposto, perchè la suddetta ordinanza non avrebbe affatto condizionato l'esito del giudizio presupposto considerato che i ricorrenti non appartenevano alla categoria dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza essendo tutti sottufficiali delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

1.1. Il motivo è infondato, perchè il riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 331 del 1999, effettuato dalla Corte di Perugia è pertinente. Infatti, l'ordinanza n. 331 del 1999 della Corte costituzionale si riferiva anche al caso in esame posto che: a) gli attuali ricorrenti - come si afferma il decreto impugnato - avevano chiesto al Tar con il ricorso di cui si dice, l'accertamento del loro diritto al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di arretrati maturate, non percepite e dovute in applicazione della L. n. 23 del 1993, art. 1; l'ordinanza della Corte Costituzionale aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proprio del D.L. n. 469 del 1992, art. 1 convertito nella L. n. 23 del 1993. D'altra parte, la normativa di cui si è occupata la Corte Costituzionale riguardava il trattamento economico del personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia e gli attuali ricorrenti, per loro stessa ammissione, appartenevano alle Forze Armate.

1.2. Appare opportuno evidenziare che questa Corte, pronunciandosi su fattispecie analoghe (nelle quali pure si discuteva degli effetti della ordinanza n. 331/99 della Corte costituzionale nei giudizi amministrativi presupposti), ha avuto modo di osservare che "(s)e è vero che l'esito della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, e che, quindi, la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto alla equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, deve rilevarsi, nella specie, la correttezza logico-giuridica del percorso argomentativo della Corte perugina, che ha escluso che il decorso del tempo abbia arrecato alcun paterna d'animo ai ricorrenti solo per il periodo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale che, rigettando questione di legittimità costituzionale identica a quella sollevata nel corso del processo presupposto, ha reso pacifica la infondatezza della domanda proposta dagli stessi ricorrenti, rendendo giovevole per gli stessi l'ulteriore decorso del tempo, almeno sotto il profilo di una possibile modifica normativa che fosse intervenuta nelle more del processo, unico elemento su cui avrebbero potuto fare affidamento i ricorrenti stessi" (Cass. nn. 5536, 5537 e 5538 del 2015, non massimate).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 e dell'art. 6 par. 1 della CEDU, nonché degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i ricorrenti, erroneamente la Corte d'Appello avrebbe liquidato per ciascun ricorrente un indennizzo di Euro 1000,00 in ragione di Euro 500 per

ogni anno di ritardo oltre la durata ragionevole del giudizio presupposto perchè, così come affermato dalla Suprema Corte di cassazione, uniformandosi ai criteri di liquidazione del danno elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quantificazione del danno non patrimoniale non deve di regola essere inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e non inferiore ad Euro 1000,00 per quelli successivi. Nel caso in esame, per altro, non sarebbe ravvisabile alcun elemento ragionevolmente idoneo a giustificare il discostamento dai parametri riconosciuti ed applicati in materia.

2.1. Il motivo è infondato.

Va qui osservato che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto. E nel caso la Corte di appello li ha puntualmente indicati nella piena consapevolezza dei ricorrenti dell'insuccesso della loro iniziativa giudiziaria.

D'altra parte, la Corte CEDU, sia pure in casi diversi da quello in esame e soprattutto, in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, ha liquidato un indennizzo forfettario per l'intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350, 00 e quello di Euro 550,00, pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675, 688 e 691/03; 1965/03).

Per cui il collegio, recependo tale indirizzo della Corte di Strasburgo, ritiene che l'importo complessivo debba essere fissato in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500 annui; e che il decreto impugnato, per il procedimento durato davanti al TAR 2 anni oltre la ragionevole durata, liquidando una somma complessiva di Euro 1.000,00, si è attenuto a siffatta regola, attribuendo ai ricorrenti un indennizzo corrispondente all'importo minimo ora indicato.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i ricorrenti la Corte di Perugia avrebbe erroneamente compensato fra le parti metà delle spese giudiziali nonostante fosse stata accolta la domanda dei ricorrenti e vi fosse una totale soccombenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto consentire la compensazione di cui si dice.

3.1. Il motivo è fondato.

Va qui osservato che i giudizi di equa riparazione, per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue, che la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia, che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. Ora, il riferimento alla mancata opposizione da

parte del Ministero della Giustizia non giustifica, di per se, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto. Nè varrebbe, in un simile caso, invocare l'applicazione, in luogo del mero principio di soccombenza, del criterio d'imputazione delle spese processuali a chi al processo ha dato causa. E' pur sempre da una colpa organizzativa dell'amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice, al fine di conseguire l'indennizzo spettategli per l'eccessiva durata del processo, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione convenuta scelga poi di opporsi o meno alla liquidazione del danno a titolo di equa riparazione.

2.2. A sua volta, come ripetutamente ha affermato questa Corte, giustificare la compensazione delle spese di lite non è, neppure, sufficiente il riferimento alla mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. n. 5598 del 2010, ord.; Cass. n. 30534 del 2011 e Cass. n. 901 del 2012).

B. Ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero dell'Economia e delle Entrate lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 89 del 2001, art. 3. Secondo il ricorrente incidentale il decreto della Corte di Appello di Perugia sarebbe illegittimo perchè non avrebbe dovuto riconoscere alcun indennizzo ai ricorrenti stante la totale assenza di patema d'animo nonchè il carattere abusivo della pretesa avanzata da costoro nel giudizio presupposto di cui si lamenta l'irragionevole durata. "Non solo, ma dopo il deposito del ricorso ed il contestuale deposito dell'istanza di fissazione udienza i ricorrenti sarebbero rimasti inerti fino al 2009 e in data 25 gennaio 2010 il ricorso è stato dichiarato palesemente infondato con sentenza 825/2010. Insomma, secondo il ricorrente incidentale la natura di carattere sindacale della pretesa, la prolungata inerzia dei ricorrenti, l'esito del giudizio presupposto (il ricorso è stato dichiarato palesemente infondato) si renderebbero evidenti la pretestuosità ed il carattere abusivo della pretesa per cui non doveva essere riconosciuto alcun indennizzo dalla Corte distrettuale.

3.1. Il motivo è infondato.

Va qui premesso che l'inerzia dei ricorrenti nel giudizio amministrativo, l'esito del giudizio presupposto, la natura di carattere sindacale della pretesa non sono circostanze idonee ad escludere equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo.

Infatti, va tenuto presente:

a) che le parti non sono tenute ad una cooperazione attiva nè può loro rimproverarsi l'utilizzo di tutti gli strumenti che loro offre il sistema. Esse hanno un obbligo di diligenza, devono evitare comportamenti dilatori e non devono abusare dei diritti, non devono cioè mantenere comportamenti oggettivamente dilatori (mancanza di sollecitudine nel sottomettere le istanze al giudice; frequenti o ripetuti mutamenti di avvocato; richieste o omissioni che hanno un impatto sulla durata del processo; tempi per ricercare una soluzione transattiva; astensione dalle udienze; erronea adizione di corte incompetente). Le tattiche dilatorie delle parti, comunque, non esonerano il giudice dal dovere di assicurare la ragionevole durata del processo perchè ove così non fosse

verrebbe imputata, comunque, alle parti processuali la responsabilità dell'eccessiva durata del processo;

b) la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l'esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo. L'esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell'indennizzo, allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (fra le altre, Cass. n. 18875 del 30/08/2010);

c) l'essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall'eccessivo protrarsi del processo (fra altre Cass. n. 9285 del 2010).

Ora, la Corte distrettuale ha fatto buon uso di questi principi e correttamente ha chiarito che considerato il minimo margine di aspettativa di accoglimento della domanda nel giudizio presupposto, l'indennizzo andava ridotto al minimo, prendendo come parametro l'importo di Euro 500,00.

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c..

Secondo il ricorrente, incidentale il decreto impugnato sarebbe illegittimo perchè la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., per cui a prescindere dalla soccombenza avrebbe dovuto condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in virtù del combinato disposto degli artt. 92 e 96 c.p.c..

4.1. Il motivo, come è agevole comprendere, rimane assorbito dal motivo precedente perchè il suo accoglimento presupporrebbe l'esistenza di presupposti la cui esistenza e rilevanza sono stati esclusi con il rigetto del motivo precedente.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso e rigettati gli altri motivi del ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale, il decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, riformulando il regolamento delle spese in ordine al giudizio di merito. Tenuto conto della prevalente soccombenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le spese del presente giudizio vanno compensate nella misura del 50% e poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze la restante parte.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo ed il secondo e accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito elide la compensazione delle spese del giudizio di merito, compensa il 50% delle spese del giudizio di cassazione liquidando per l'intero Euro 700,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge; pone a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze la restante parte delle spese.